



COMUNE DI TORRE PELLICE

Provincia di Torino

COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)-
MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TARI**

L'anno **duemilaquindici** addì **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
COGNO Marco	PRESIDENTE	X	
DAVIT Ornella	CONSIGLIERE	X	
GIORDANO Paolo	CONSIGLIERE	X	
BORGARELLO Giovanni	CONSIGLIERE	X	
TAGLIERO Rosella	CONSIGLIERE	X	
ROSSI Graziella	CONSIGLIERE	X	
BELLA Samuel	CONSIGLIERE	X	
ALLISIO Maurizia Margherita	CONSIGLIERE	X	
RIGANO Roberto	CONSIGLIERE	X	
VECCHIETTI Rosanna	CONSIGLIERE	X	
RIVOIRA Manuela	CONSIGLIERE		X
BENEDETTO Michele	CONSIGLIERE		X
TORRELLI Emidio	CONSIGLIERE	X	
Totale Presenti:		11	
Totale Assenti:			2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **BURRELLO Dott. Giuseppe** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **COGNO Marco** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

N. 30 del 27/07/2015

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale IUC decorrente dal 01/01/2014;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 02/04/2014 avente oggetto "Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)";

CONSIDERATO che si rende necessario specificare maggiormente i criteri per l'applicazione della riduzione riconosciuta a soggetti in gravi difficoltà economiche, in particolare l'esigenza di garantire la copertura totale dei costi del Servizio a fronte di un sempre crescente numero di richiedenti, impongono all'Amministrazione comunale di fissare un limite alle agevolazioni limitandole allo stanziamento indicato nel Bilancio di Previsione. Il divieto di cumulo tra riduzione per indigenti rispetto a quella riferita a nuclei numerosi dipende invece dal fatto che il reddito ISEE è già parametrato al numero di componenti e di conseguenza si riconosce agli interessati l'agevolazione più favorevole;

NEL TENTATIVO dare maggiore impulso alle attività presenti sul territorio, quest'Amministrazione intende aumentare il campo di applicazione della riduzione prevista per le utenze non domestiche stagionali, a tale scopo è stato elevato da sei a nove mesi il periodo entro in quale un'attività può dirsi stagionale e nel contempo, per garantire comunque la copertura dei costi del Servizio, la percentuale di riduzione è stata diminuita al 10%;

CONSTATATO che nel Regolamento IUC è stata erroneamente inserita una tabella riferita alle riduzioni per inferiori livelli di prestazione del Servizio che non corrisponde all'impianto, già approvato con la delibera consiliare n. 34 del 5/8/2013 per la Tares e confluito successivamente nell'attuale Tari (C.C. 13 del 02/04/2014).

E' stata pertanto predisposta un'errata corrige che sostituisce integralmente quanto erroneamente indicato nel Regolamento approvato.

SENTITI i seguenti interventi:

- Il Sindaco Cagno illustra nel dettaglio le modifiche al Regolamento TARI;
- Il Consigliere Torrelli chiede che le persone che vengono aiutate dal comune diano qualcosa alla cittadinanza;
- Il Vicesindaco Tagliero espone quanto sta facendo un comune del Novarese e dà alcuni dati sul pagamento della TARI da parte dei cittadini in stato di necessità;

RITENUTO infine di dover modificare il presente regolamento come indicato nelle premesse;

Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica dal responsabile dell'ufficio tributi ai sensi dell'art. 49 decreto legislativo 267/2000;

Visto il parere di conformità espresso del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 comma 2, Decreto Legislativo n. 267/2000;

con 9 voti favorevoli espressi nella forma di rito e n. 2 voti contrari (consiglieri Benedetto e Torrelli)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di apportare agli articoli del TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni - del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) le seguenti modifiche evidenziate in neretto:

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Articolo 70

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10 %;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 10 %

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una: riduzione del 15%

Il beneficio è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento nonché della dichiarazione con la quale si autorizzano i componenti dell'Ufficio di Polizia Municipale ad accedere in qualsiasi momento nella proprietà privata dell'utente per la verifica del regolare utilizzo dell'apposito contenitore. La prescrizione prevista dal presente comma si considera assolta dagli utenti che già godevano della medesima agevolazione in regime TARSU e TARES. L'Ufficio Tributi seleziona mediante estrazione a sorte i nominativi di coloro i quali annualmente sono oggetto di verifica. L'Ufficio Polizia Municipale è formalmente incaricata della verifica in loco e riferisce l'esito dell'accertamento all'Ufficio Tributi. In caso di esito negativo l'Ufficio Tributi provvede alla immediata revoca della riduzione ed al recupero dell'intera tassa non versata per effetto dell'agevolazione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 71

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del **10%** ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore **a nove mesi** nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 70.

Articolo 72

RIDUZIONI PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

1. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. La tariffa variabile dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo, sino a concorrenza, in rapporto alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero. (comma modificato con Delibera CC 51 del 08/09/2014)
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il costo unitario Cu di cui al punto 4.4. all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile

Articolo 73

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1 Pur comprese nell'area di espletamento del Servizio, ma svantaggiate dalla conformazione montana del territorio e dalla maggior distanza che le separa dall'ecopunto, le abitazioni comprese nelle seguenti vie: Inverso Rolandi, Bodrù, Giordanotti, Bescheis Borello, Costa Lorenzo, Inverso Colletto, Inverso Ca' Bianca, Boschetto, Rossenghi, Casassa, Ponte alto, Cianramà, Vigna, Loc. Sea, Loc. Nora, Tagliaretto, Copin, Rounc Fortuna, Coppieri, Servera, Servera Ruà, Via degli Armand, Chabriols, beneficiano di una riduzione tariffaria calcolata sulla base dei seguenti elementi:

Punteggio massimo attribuito ad ogni elemento di valutazione considerato

Distanza	(Ecopunto - utenza)	45punti
Tipo strada	(asfalto/sterrato)	25punti
Dislivello	(Ecopunto - utenza)	20punti
Servizi	(Acquedotto-Illuminazione pubblica- fognatura)	9punti
Totale		99punti

I punteggi sono così distribuiti all'interno dei diversi elementi di valutazione:

Distanza: L'itinerario più breve (espresso in metri) compreso tra l'abitazione e l'ecopunto.

			2000 - 2499	2500 - 2999	3000 - 3499	3500 - 3999	4000 - 4499	Oltre 4500	
Punti:	0	10	20	24	28	32	36	40	45

Tipo strada: Itinerario dall'abitazione all'ecopunto.

100% corrisponde a d un itinerario completamente asfaltato. •

	100%	75%	50%	25%
Punti:	0	15	20	25

Dislivello: tra l'abitazione e l'ecopunto.

0 - 50 mt	51 - 100 mt	101 - 200 mt	> 200 mt
Punti: 5	10	15	20

Servizi mancanti: : Itinerario dall'abitazione all'ecopunto. •

	Illuminazione pubblica	fognatura	acquedotto
Punti:	3	3	3

La presente riduzione tariffaria è prevista esclusivamente per le utenze poste ad una distanza superiore a 750 metri dall'ecopunto di riferimento ed è attribuita secondo la seguente tabella:

% riduzione	Punti
5	20-30
15	31-40
23	41-50
30	51-60
40	61-70
50	71-99

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 74
AGEVOLAZIONI.

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. Riduzione, applicata sia sulla parte fissa sia su quella variabile, del 30% per abitazioni condotte da soggetti dichiarati invalidi di grado superiore al 90% titolari di reddito ISEE rientrante nella fascia F utile per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, indicata nella delibera della Giunta Comunale con la quale si fissano i criteri per l'esenzione o la riduzione al pagamento del servizio mensa scolastica.
 - b. Nei limiti dello stanziamento del Bilancio annuale di previsione e secondo l'ordine di presentazione delle richieste all'Ufficio protocollo del Comune, a tutti i residenti che si trovino in grave difficoltà economica è applicata una riduzione della tassa proporzionale al reddito ISEE. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, stabilisce le fasce di reddito e le corrispondenti percentuali di riduzione da applicarsi sia sulla parte fissa sia su quella variabile della tariffa. La Giunta comunale concede esenzione totale esclusivamente nei casi di grave disagio sociale accompagnato da grave indigenza. L'esenzione, in tale ipotesi, è riconosciuta di volta in volta dalla Giunta sulla base di un'apposita domanda presentata dai Servizi Sociali nella quale siano evidenziate le condizioni socio economiche del soggetto, gli interventi e le misure adottate dai Servizi ed il conseguente percorso intrapreso dall'assistito.(comma modificato con Delibera CC 51 del 08/09/2014)**
 - c. Limitatamente alle utenze non domestiche, la Giunta Comunale può concedere agevolazioni non superiori al 60% del tributo dovuto, alle l'attività localizzate in aree temporaneamente interessate da lavori pubblici o nelle immediate vicinanze a tali interventi, che riducano od ostacolino il normale svolgimento delle attività medesime.
 - d. Nei confronti dei nuclei familiari composti da oltre 5 componenti, titolari di reddito ISEE rientrante nella fascia F utile per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, indicata nella delibera della Giunta Comunale con la quale si fissano i criteri per l'esenzione o la riduzione al pagamento del servizio mensa scolastica, è riconosciuta una riduzione applicata sia sulla parte fissa sia su quella variabile pari alla percentuale di incremento delle relative tariffe tra la fascia 4 componenti e quella di appartenenza dell'avente diritto. L'agevolazione non è cumulabile con quella prevista per situazioni di grave difficoltà economica.**
2. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 70.

Articolo 75
CRITERI PER IL CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- 1 Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. La riduzione tariffaria complessiva non deve superare il limite massimo del 60%, corrispondente alla tassa dovuta dalle abitazioni poste al di fuori dell'area di espletamento del Servizio, nel qual caso la riduzione è fissata nel limite massimo del 60%.

3. L'agevolazione per nuclei familiari composti da oltre 5 componenti non è cumulabile con quella prevista per situazioni di grave difficoltà economica.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to: COGNO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURRELLO Dott. Giuseppe

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/00)

Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale è in pubblicazione dal giorno 14/08/2015 all'Albo Pretorio on line del Comune di Torre Pellice (www.comune.torrepellice.to.it) per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009.

Torre Pellice, li 14/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURRELLO Dott. Giuseppe

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Torre Pellice, li 14/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURRELLO Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data 10/08/2015

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio on line di questo Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Torre Pellice, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURRELLO Dott. Giuseppe